



Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa

(OASA)

Modifica del [data]

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 24 ottobre 2007¹ sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza l'espressione «autorità degli stranieri» è sostituita dall'espressione «autorità di migrazione», con i necessari adeguamenti grammaticali.

Titolo prima dell'art. 23

Sezione 2 Formazione e formazione continua

Art. 23, titolo, cpv. 1, periodo introduttivo, 2 e 3

Condizioni per la formazione e la formazione continua
(art. 27 LStr)

¹ L'esistenza dei mezzi finanziari necessari per una formazione o una formazione continua può in particolare essere comprovata mediante:

² Le condizioni personali (art. 27 cpv. 1 lett. d LStr) sono in particolare adempite se non vi sono precedenti soggiorni e procedure di domanda oppure altre circostanze che lascino presagire che la prevista formazione o formazione continua serva esclusivamente a eludere le disposizioni in materia di ammissione e di soggiorno degli stranieri.

¹ RS 142.201

³ I corsi di formazione o di formazione continua sono autorizzati di regola per una durata massima di otto anni. Sono possibili deroghe per corsi di formazione o di formazione continua mirati.

Art. 24 cpv. 1 a 3

¹ Le scuole che offrono corsi di formazione o di formazione continua per stranieri devono garantire una formazione o una formazione continua confacenti e il rispetto del programma d'insegnamento. Le competenti autorità possono limitare a scuole riconosciute l'ammissione in vista di una formazione o di una formazione continua.

² Il programma d'insegnamento e la durata della formazione o della formazione continua devono essere stabiliti.

³ La direzione della scuola deve confermare che il candidato possiede la formazione e le conoscenze linguistiche necessarie per seguire la formazione o la formazione continua prevista.

Art. 25 cpv. 4

⁴ I mezzi finanziari sono considerati sufficienti se superano l'importo che autorizzerebbe un richiedente svizzero e se del caso i suoi familiari a percepire le prestazioni complementari giusta la legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalità (LPC)².

Art. 38, titolo, periodo introduttivo

Formazione e formazione continua con attività accessoria

(art. 30 cpv. 1 lett. g LStr)

Lo straniero che assolve una formazione o una formazione continua presso un'università o una scuola universitaria professionale in Svizzera può essere autorizzato al più presto dopo sei mesi dall'inizio della formazione a esercitare un'attività accessoria se:

Art. 50, periodo introduttivo

Lo straniero che ha soggiornato provvisoriamente all'estero per conto del suo datore di lavoro o allo scopo di seguire una formazione continua per una durata massima di quattro anni può ottenere un permesso di dimora se:

Art. 56 cpv. 3

³ Uno straniero può ottenere una sola volta il permesso di soggiorno di breve durata per una formazione o una formazione continua (art. 23 e 24), per un soggiorno come impiegato alla pari (art. 48) oppure come praticante (art. 42). Sono ammesse deroghe in singoli casi motivati.

Art. 82 cpv. 8–11

⁸ Allo scopo di accertare le condizioni di soggiorno, gli organi incaricati di stabilire e versare le prestazioni complementari comunicano alle autorità di migrazione i dati riguardanti il versamento delle seguenti prestazioni complementari secondo l'articolo 3 capoverso 1 LPC³ ai cittadini stranieri:

- a. prestazione complementare annua;
- b. rimborso di spese di malattia e d'invalidità di cui all'articolo 14 capoverso 6 LPC⁴, se i rimborsi complessivi superano i 6000 franchi per anno civile.

⁹ Conformemente al capoverso 8 occorre comunicare cognome, nome, data di nascita, cittadinanza e indirizzo dei cittadini stranieri nonché l'importo della prestazione complementare. La notifica va effettuata entro 20 giorni:

- a. dal primo versamento mensile della prestazione complementare annua;
- b. dal superamento dell'importo totale del rimborso delle spese di malattia e d'invalidità di cui al capoverso 8 lettera b.

¹⁰ I capoversi 8–9 non si applicano ai rifugiati riconosciuti e agli apolidi in possesso di un permesso di dimora nonché alle persone ammesse provvisoriamente o in possesso di un permesso di domicilio.

¹¹ Ove, in base ai dati ottenuti in applicazione del capoverso 8, l'autorità cantonale di migrazione disponga la mancata proroga o la revoca di un permesso di soggiorno di breve durata o di un permesso di dimora, lo comunica entro 20 giorni dal passaggio in giudicato della decisione agli organi incaricati di stabilire e versare le prestazioni complementari.

Art. 91b Disposizione transitoria della modifica del ...

Soggiacciono parimenti all'obbligo di comunicare conformemente all'articolo 82 capoverso 8 le prestazioni complementari di cui all'articolo 3 capoverso 2 lettera a LPC⁵ concesse prima dell'entrata in vigore della presente modifica di ordinanza che continuano a essere versate. La comunicazione dev'essere effettuata entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente modifica.

II

La presente ordinanza entra in vigore il [data].

[Data]

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

³ RS 831.30

⁴ RS 831.30

⁵ RS 831.30

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr